

RAPPORTO DELLA MAGGIORANZA
della Commissione della Legislazione
sul messaggio 13 dicembre 1955 concernente l'aggiunta alla legge
sanitaria di una norma transitoria a favore degli odontotecnici
(mozione P. Pelli del 22 giugno 1955)

(del 22 giugno 1956)

La nuova legge sanitaria 18 novembre 1954 è entrata in vigore il 1. luglio 1955.

I molti problemi posti sono stati risolti felicemente, se è lecito un giudizio a così breve distanza dalla sua applicazione. Il legislatore non è riuscito tuttavia a placare interamente il dibattito su contrastate soluzioni di problemi per certo spinosi. La disputa è risorta più viva fra protagonisti noti: l'Ordine dei medici dentisti da una parte e una modesta pattuglia di odontotecnici dall'altra. I primi si sono assisi da gran signori sulle nuove disposizioni degli art. 32 e 58 della legge sanitaria. I secondi, limitati nell'attività che la legge sanitaria 23 giugno 1924 e 5 dicembre 1938 consentivano, non si sono arresi. Sono caduti in una prima battaglia contro le nuove disposizioni della legge davanti al Tribunale federale.

Ma alla legge non è stato dato di far tacere la voce di giustizia in chi la elevava con il vigore della convinzione. Così scacciato una volta, il problema è tornato in Gran Consiglio. L'onorevole P. Pelli che, già in sede di esame della nuova legge sanitaria aveva proposta, senza successo, una soluzione transitoria, atta a salvaguardare gli interessi degli odontotecnici colpiti dall'art. 58, nella seduta 22 giugno 1955 del Gran Consiglio, ha chiesto, in via di mozione, il cui testo è riprodotto nel messaggio del Consiglio di Stato, la emanazione di una norma transitoria che consenta agli odontotecnici con gabinetto proprio, e che possono vantare un'attività indipendente e incensurata per un certo numero di anni, di continuare la loro attività nella forma sin qui ammessa.

Il Consiglio di Stato, con il messaggio in esame, propone l'accoglimento della mozione.

La Commissione, a conclusione di un esame molto diffuso e attento, ha dato, a maggioranza, la sua adesione al testo di legge, che è, per sua natura transitoria, destinata a perdere in un lasso di tempo relativamente breve, ogni efficacia.

I termini della dibattuta questione si possono riassumere nei seguenti punti:

- a) La legge sanitaria 23 giugno 1924 non ha vietato all'odontotecnico l'esercizio di un gabinetto di odontotecnica, in proprio, con personale attività indipendente e consistente nella presa di impronte per la preparazione di protesi dentarie e nell'adattamento delle stesse nella bocca dei pazienti. Il Consiglio di Stato così ha ritenuto con sua risoluzione 29 novembre 1938, in relazione a ricorso al quale aveva dato avvio la Sezione ticinese della Società odontologica svizzera, con atto 18 gennaio 1938, con particolare riferimento all'attività dell'odontotecnico signor Burren. La vertenza si è conclusa con la sentenza 16 giugno 1939 della Corte di diritto pubblico del Tribunale federale.

La tesi del Consiglio di Stato è uscita vittoriosa.

La legge 5 giugno 1938 che regola l'esercizio dell'arte dentaria nel Cantone ha fatto un passo innanzi nella precisazione del campo di attività degli

odontotecnici, « stabilendo l'assoluto divieto di eseguire interventi sul paziente ».

La Sezione ticinese della Società odontologica svizzera, riferendosi alla citata disposizione, insorgeva nuovamente con ricorso 25 marzo 1940 contro l'attività dell'odontotecnico signor Burren nella pretesa che la presa di impronte per le protesi e l'adattamento delle stesse nella bocca del paziente costituissero il vietato « intervento sul paziente ». Il Consiglio di Stato è stato chiamato quindi in causa direttamente per una seconda volta. L'art. 1 lett. c) della legge 5 giugno 1938 doveva passare al setaccio della sua interpretazione, doverosa e vincolante, siccome dovuta all'Autorità di vigilanza per l'applicazione della legge.

E si è così espresso :

« Il D.L. 5 dicembre 1938 sull'esercizio dell'arte dentaria nel Cantone è legge speciale, in quanto disciplina un'attività speciale della medicina e in quanto si indirizza specialmente a dentisti e affini, anche se con criteri insiti di una universalità legislativa.

Da ciò scende logica la illazione che la terminologia espressa nella legge di cui è parola deve essere interpretata restrittivamente, e cioè nel senso che ad essa attribuisce la medicina.

Consequentemente l'intervento della lett. c) non è ogni partecipazione come quella dell'Autorità a una cerimonia o ogni apparire fra qualcuno e qualcosa, ma è esclusivamente ogni azione medica, e nella quale si espliciti sul paziente attività propria della medicina.

E qui soccorre l'art. 17 della legge sanitaria, spiegando che tale attività è riservata ai medici dentisti, a esclusione di qualsiasi altro.

Intervento sul paziente non può quindi essere la mera presa di impronte per la confezione di dentiere, come non è intervento sul cliente o sul modello l'azione dello scultore che prende con il compasso le distanze anatomiche, nè ancora di intervento a sensi del succitato articolo può parlarsi nell'azione di adattamento delle dentiere nella bocca del paziente ».

La presa di impronte per la preparazione di protesi dentarie e l'adattamento delle stesse nella bocca dei clienti era quindi nel diritto dell'odontotecnico.

La sentenza 18 settembre 1942 della Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha posto termine alla vertenza. La tesi del Consiglio di Stato è uscita ancora una volta vittoriosa.

- b) Un numero limitato di odontotecnici ha fatto uso della facoltà consentita dalla legge sanitaria del 23 giugno 1924 e del decreto legislativo 5 dicembre 1938 relativo all'esercizio dell'arte dentaria nel Cantone.

Ha aperto un gabinetto di odontotecnica. Lo ha gerito in proprio. Ha confinato la sua attività nella presa di impronte per protesi dentarie e nell'adattamento delle stesse nella bocca dei clienti.

Si è reso indipendente. Su questa base ha fissato la sua esistenza economica. Il Consiglio di Stato, sotto il pungolo della mozione dell'onorevole Pelli, ha condotto una inchiesta approfondita intesa a conoscere la situazione di ciascun odontotecnico conosciuto e iscritto.

La inchiesta si è estesa a tutti gli interessati. Lo spoglio delle risultanze è stato rigoroso. L'esito è stato comunicato a ciascuno di essi con lettera raccomandata.

A ciascuno è stato precisato il limite della propria attività. L'avvertimento alla stretta osservanza dell'art. 58 è stato comunicato anche ai signori medici dentisti, siccome datori di lavoro.

Nessuna reazione od opposizione ne è venuta all'Autorità cantonale. Neppure l'esiguo numero, tre in tutto, di odontotecnici che sono rimasti passivi

nella inchiesta, alla ricezione della diffida del Dipartimento alla stretta osservanza dell'art. 58, hanno in qualsiasi modo fatto opposizione.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto tuttavia che un limitato numero di odontotecnici, sette complessivamente, avessero fatto uso della facoltà di apertura di un gabinetto indipendente di odontotecnica con la specifica attività di presa di impronte per la preparazione di protesi dentarie e l'adattamento delle stesse nella bocca dei clienti.

Per essi ha ritenuto giustificata la emanazione di una norma transitoria atta a consentire loro la continuazione dell'attività come in precedenza.

- c) L'art. 58 della legge sanitaria è categorico, laddove precisa, cpv. 2 e 3 :

« I lavori di odontotecnica possono essere eseguiti solo dietro ordinazione o sulla base di una impronta fornita da un medico dentista ammesso al libero esercizio.

All'odontotecnico è proibito qualsiasi intervento o semplice manipolazione nella bocca del paziente ».

Nè le norme transitorie della legge hanno lasciato aperta una porta qualsiasi. Divieto quindi puro e semplice di una attività sin qui lecita, anche se contrastata dai medici dentisti.

- d) Le lunghe e non facili pratiche intese a trovare una soluzione equa fra le parti interessate, sotto la direzione del Dipartimento di igiene, sono state negative. Hanno esse solo appalesato la estrema difficoltà di conciliare interessi contrastanti, che la battaglia amministrativa di più anni non ha reso che più acuti.

Onde la convinzione è venuta che incombesse al legislatore di por fine alla disputa con un suo atto di sovranità.

Da qui il testo in nostro esame, che ha il carattere di una sanatoria e ha vita effimera.

Nel campo delle professioni sanitarie non è nuovo l'istituto della sanatoria. E' lecito ricordare l'art. 79 lit. a, b, c della legge sanitaria 23 giugno 1924, del seguente tenore :

« a) I medici chirurghi proprietari o titolari di gabinetti dentistici, la cui situazione è stata regolata con decreto legislativo 25 novembre 1919 potranno continuare nell'esercizio degli stessi a condizione che essi vi esercitino effettivamente la loro sorveglianza;

b) i titolari d'autorizzazioni all'esercizio dell'arte dentaria rilasciate in virtù del decreto legislativo 25 novembre 1919 art. 4 delle disposizioni transitorie rimangono al beneficio di queste autorizzazioni;

c) i medici chirurghi, veterinari e farmacisti stranieri che esercitano la loro arte nel Cantone da oltre sei anni sono autorizzati ad esercitarla ulteriormente ».

E ancora l'art. 1 lett. b) del decreto legislativo 5 dicembre 1938 regolante l'esercizio dell'arte dentaria.

Il legislatore salvaguardò gli interessi di quei meccanici dentisti, che pur non adempiendo ai requisiti di legge, erano stati autorizzati all'esercizio dell'arte dentaria in virtù dell'art. 4 delle disposizioni sanitarie della legge 25 novembre 1919 e dell'art. 79 lett. b) della legge 23 giugno 1924.

Costoro poterono cioè continuare a esercitare l'arte dentaria.

E ancora uguale beneficio pertocò a coloro i quali domiciliati nel Ticino già prima del 25 novembre 1919 e in possesso di regolare attestato di fine tirocinio in data anteriore al 23 giugno 1924, operavano da 10 anni (dal

1928) nel Cantone presso gabinetti dentistici riconosciuti dallo Stato.

Questo testimonia che il legislatore è stato geloso del rispetto di situazioni acquisite, ogni volta in cui, modificando la legge, ha introdotto delle limitazioni tali da incidere sulla posizione personale ed economica di una o più persone.

La mozione dell'onorevole Pelli è perfettamente in linea con questa pratica e il Consiglio di Stato non si scosta, a sua volta, da una pratica che ha la sua profonda ragion d'essere.

- e) Il testo proposto è chiaro e limitativo. La Commissione lo ha approvato con qualche correzione che rende ancora più severa la sanzione, in caso di contravvenzione.

La decisione di revoca dell'autorizzazione da parte del Consiglio di Stato è dichiarata inappellabile. Ciò non solo porta chiarezza, ma avverte come sia decisa l'Autorità a troncare una volta per tutte eventuali abusi.

La istruttoria relativa alla portata della norma assicura che il numero delle persone che potranno beneficiare della stessa è limitato a sette e sono citate nel messaggio.

Risponde quindi la norma transitoria a una pratica costante, che non ha destato inconvenienti, tutela ragioni acquisite, assicura la esistenza indipendente e decorosa a un gruppo di concittadini, rispetta le esigenze della pubblica salute.

Il Consiglio di Stato ha dato le ragioni per le quali ha ritenuto di estendere il beneficio della norma transitoria anche a coloro che l'una o l'altra volta hanno contravvenuto alla legge.

Non voce di dissenso si è levata in Commissione su questa ragione. Nè discussione intesa come opposizione è sorta circa il periodo cui la sanatoria si estende.

Per le quali ragioni, la Commissione propone l'accoglimento della mozione dell'onorevole P. Pelli, nel testo legislativo preparato dal Consiglio di Stato e approvato dalla Commissione.

Per la Commissione della Legislazione :

A. Lafranchi, relatore

Barchi — Bernasconi — Bianchi —
Nessi — Visani

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'aggiunta alla legge sanitaria di una norma transitoria
a favore degli odontotecnici

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 13 dicembre 1955 n. 591 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Alle disposizioni transitorie della legge sanitaria 18 novembre 1954 è aggiunto un art. 175 bis del seguente tenore :

Art. 175 bis :

Il Consiglio di Stato può autorizzare a prendere impronte gli odontotecnici che dal 1. dicembre 1952 geriscono in proprio, senza interruzione, un laboratorio di odontotecnica e la cui attività personale, esclusiva o prevalente, consiste nella presa di impronte per la preparazione di protesi dentarie e nell'adattamento delle stesse nella bocca dei propri clienti.

*Odontotecnici
autorizzati
a prendere
impronte.*

- a) L'autorizzazione è strettamente personale e non trasferibile. Essa deve essere revocata quando il beneficiario non presenta più le necessarie garanzie.
- b) L'odontotecnico non potrà ingrandire la propria azienda, nè aumentare il numero del personale alle sue dipendenze, nè tenere apprendisti.
- c) Il Consiglio di Stato controlla l'attività degli odontotecnici al beneficio di questa disposizione transitoria. Potrà obbligarli a seguire dei corsi di aggiornamento.
- §. La prestazione delle altre cure dentarie riservate al medico dentista (art. 32) comporta la revoca della autorizzazione, riservate, per questa od altre contravvenzioni, anche le misure amministrative e penali comminate dalla legge sanitaria.
La decisione di revoca è inappellabile.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

